



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2182 del 2015, proposto da: DAF Costruzioni Stradali Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo Tanzarella e Andrea Musenga, con domicilio eletto presso l'avv. Andrea Musenga in Roma, viale America, 11;

contro

Fondazione Teatro Alla Scala, rappresentata e difesa dall'avv. Sara Valaguzza, con domicilio eletto presso l'avv. Virginia Ripa Di Meana in Roma, piazza dei Caprettari, 70;

nei confronti di

Corbat Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Ambrosio, con domicilio eletto presso l'avv. Marco Tagliente in Roma, Via Achille Papa, 21; Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati; Costruzioni Perregrini Srl; Tecnobuilding Srl;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 00294/2015, resa tra le parti, concernente l'affidamento dei lavori di bonifica e decostruzione dello stabile ex San Paolo.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione Teatro Alla Scala e di Corbat Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 luglio 2015 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Giancarlo Tanzarella, Sara Valaguzza e Marco Tagliente su delega dell'avvocato Sergio Ambrosio;

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. I, con la sentenza 26 gennaio 2015, n. 294, ha respinto il ricorso proposto dall'attuale appellante per l'annullamento del provvedimento del 22.7.2014 di aggiudicazione definitiva in favore di Corbat S.r.l. dell'appalto per la realizzazione dei lavori di bonifica e decostruzione dello stabile ex San Paolo, via Verdi n. 3, Milano, CIG 567732253, inclusi tutti i verbali di gara nella parte in cui non è stata disposta la

esclusione dalla gara dei soggetti non in possesso della certificazione di qualità relativa alla iscrizione alla categoria OS 23 – III-bis.

Il TAR ha rilevato sinteticamente che:

- L'orientamento della giurisprudenza, che reputa la certificazione di qualità riferita ai settori di attività delle imprese riguardati nel loro insieme, a prescindere dalle singole e specifiche categorie di qualificazione e dalle relative graduazioni in classifiche di valore economico, trova giustificazione nella lettera dell'art. 63, comma 2 del d.P.R. n. 207-2010;

- Inoltre, la SOA (attraverso l'articolata tassonomia di classi e categorie in cui sussumere l'oggetto dell'appalto) attesta l'affidabilità esecutiva dell'impresa (ovvero il possesso dei requisiti di professionalità tecnica e finanziaria) ed è dunque specificatamente riferita all'opus e/o al servizio da prestare; invece, la certificazione di qualità (ovvero l'enunciazione del rispetto di una serie di norme elevate a standard di riferimento internazionale) è precipuamente riferita alla componente gestionale dell'azienda, ovvero ai moduli organizzativi che le imprese (prescindendo dalle dimensioni e dallo specifico settore di attività) dovrebbero adottare per consentire il raggiungimento di determinati risultati di aumento dell'efficienza e della produttività;

- Si tratta di requisiti "di processo", rispetto ai quali si appalesa del tutto inconferente l'invocata rigida corrispondenza alle categorie di lavori;

- Lo stesso par. 4.1 della norma tecnica evocata conferma che "per l'utilizzo delle certificazioni UNI EN ISO 9001: 2008 ai fini del sistema di qualificazione previsto dal DPR 207-2010 non ha rilevanza su quale tipologia di commesse categorie e classifiche il sistema di gestione per la qualità è stato valutato e certificato, ma ha rilevanza che lo stesso sistema si riferisca agli aspetti gestionali della impresa nel suo complesso ed abbia pertanto la possibilità di essere applicato a tutte le attività produttive dell'impresa di costruzione in quanto tale".

L'appellante contestava la sentenza del TAR, deducendone l'illogicità e la non corretta applicazione di norme di legge (art. 40.3 d.lgs. n. 163-2006 e art. 63 d.P.R. n. 207-2010), e riportava, ai fini della sua piena devoluzione in appello, il motivo del ricorso introduttivo (violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamento - art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163-2006 in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 40, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 163-2006 e 63, comma 1, d.P.R. n. 207-2010; art. 122, comma 9, d.lgs. n. 163-2006; violazione e falsa applicazione lex specialis di gara - bando, art. 3.2, lett. a); art. 5.3 e art. 8.2, secondo capoverso).

Si costituivano la Stazione appaltante ed il controinteressato chiedendo la reiezione dell'appello.

All'udienza pubblica del 30 luglio 2015 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Deve precisarsi, sotto il profilo fattuale, che l'attuale appellante ha partecipato alla procedura di gara indetta dalla Fondazione Teatro Alla Scala per l'affidamento dell'appalto di lavori per la realizzazione dei lavori di bonifica e decostruzione dello stabile ex San Paolo, via Verdi, n. 3, Milano.

Oggetto dei lavori era la "decostruzione" del manufatto esistente, che consiste nello "smontaggio strutturale" del medesimo, cioè nella progressiva decomposizione dell'immobile dall'alto verso il basso.

Le opere prevalenti previste dal contratto di appalto, dunque, erano quelle di "decostruzione", per la cui esecuzione è necessaria la qualificazione per la categoria specialistica OS 23 in base all'allegato A al d.P.R. n. 207-2010 (demolizione di opere).

In ragione dell'importo a base d'asta, ai concorrenti era richiesto di essere classificati per l'importo proprio del livello III-bis di cui all'art. 61, comma 4 del medesimo testo normativo.

Nella seduta pubblica del 10 giugno 2014, la Stazione appaltante, atteso che il numero delle partecipanti ammesse era pari a dieci, ha proceduto alla determinazione della soglia di anomalia (pari al 31,96%) ed ha conseguentemente escluso le concorrenti la cui offerta era da considerarsi presuntivamente anomala, tra cui l'attuale appellante, che aveva offerto la percentuale di ribasso del 38,631% ; l'appalto è così stato aggiudicato all'odierna controinteressata Corbat srl, la cui offerta presentava un ribasso del 29,27%.

Secondo l'appellante almeno tre delle imprese concorrenti (non la controinteressata, però) sono state ammesse alla gara ancorché prive della certificazione di qualità inerente la qualificazione OS 23-III bis (demolizione).

2. Ritiene il Collegio che il principio di diritto enunciato dal TAR e su cui si è basata la sentenza impugnata sia corretto, fondandosi su uno specifico precedente di questa Sezione da cui il Collegio non trova motivo di discostarsi.

Il principio è quello in base al quale la maggiore affidabilità dell'impresa, attestata dalla certificazione di qualità, è relazionata al sistema gestionale complessivo dell'azienda, in modo da comprendere tutti i processi di lavorazione che l'impresa esegue nell'espletamento della propria attività e per la quale ha conseguito l'attestazione SOA, sicché è del tutto irrilevante il rapporto con la singola categoria di lavori oggetto dell'appalto cui l'impresa partecipa.

La certificazione di qualità, in altre parole, è una proprietà caratteristica dell'impresa, riferita alla globalità delle lavorazioni eseguite, garantendo di per sé l'affidabilità dell'impresa medesima (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 25 luglio 2012, n. 4225 che decide una controversia sorta in vigenza della disciplina di cui al precedente d.P.R. n. 34-2000, il cui contenuto dispositivo è tuttavia sovrapponibile a quello di cui all'art. 63 d.P.R. n. 207-2010).

Peraltro, nello specifico, con riferimento ai requisiti tecnici ed economico finanziari, il Bando di gara, al punto 3.2, richiedeva esclusivamente il possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documentasse la qualificazione per le categorie così come richiesto dal Bando, con indicazione della certificazione di qualità (punto 3.2 Bando).

Conformemente a tale disposizione, pertanto, le controinteressate, delle quali l'appellante contesta la partecipazione, hanno presentato la propria attestazione SOA, da cui emergeva il possesso in capo a ciascuna di esse della qualificazione necessaria per l'esecuzione della specifica categoria di lavori prevalenti oggetto di appalto (come detto, categoria OS 23-III-bis); inoltre, hanno indicato la certificazione di qualità in loro possesso: nessun riferimento viene fatto nel Bando circa la necessità di produzione (o di indicazioni) di particolari certificazioni di qualità, essendo richiesta la sola allegazione della SOA.

Inoltre, l'art. 63 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici stabilisce che il "sistema di qualità" debba essere conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e prevede un'eccezione per le classifiche di lavori I e II; il comma 2 precisa che "la certificazione di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche".

Peraltro, quale sia il valore di tali certificazioni di qualità è già specificato dall'art. 43 d.lgs. n. 163-2006, che attribuisce alla certificazione di qualità il rango di attestazione di status (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 25 febbraio 2014, n. 887), relativa all'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia di qualità.

Tali norme in materia di garanzia di qualità sono quelle identificate a livello europeo con l'acronimo ISO 9001, che definiscono i principi che l'imprenditore deve seguire nel sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione, ma che non disciplinano il modo in cui l'imprenditore deve realizzare le proprie lavorazioni.

Infatti, la certificazione di qualità ISO 9001 non copre il prodotto realizzato o il servizio reso, ma attesta semplicemente che l'imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi.

3. È evidente, dunque, che anche laddove si ritenesse che nel bando di gara sia stato previsto (circostanza, che come detto, è comunque esclusa) uno specifico onere di allegazione della certificazione di qualità, tale onere risulta essere stato soddisfatto da tutte le imprese partecipanti mediante la produzione del certificato Uni En Iso riferito in generale agli aspetti gestionali nel loro complesso.

Del possesso delle qualificazioni tecniche e economiche necessarie per la corretta esecuzione delle lavorazioni appaltate le medesime aziende avevano invece dato prova allegando l'unico documento idoneo a dimostrare l'esistenza di tali presupposti, ovvero l'attestazione SOA per la categoria OS 23-III bis.

Alla luce di quanto sopra, il procedimento di aggiudicazione risulta esente da vizi relativi alla validità della documentazione fornita dalle altre controinteressate e dalla controinteressata Corbat srl.

4. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l'appello deve essere respinto in quanto infondato.

Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 6.000,00, oltre accessori di legge, ciascuno, in favore della Stazione appaltante e del controinteressato appellato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente FF

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Sabato Guadagno, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 31/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)